



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

# Previdenza complementare e gestione del TFR

*La disciplina fiscale dei contributi e delle prestazioni*

Guido Marzorati - Domenico Miscioscia

Assolombarda Milano Monza e Brianza

20 marzo 2018

## I VANTAGGI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per i contribuenti che decidono di costruirsi una pensione integrativa, il legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali che riguardano:

- il versamento dei contributi;
- i rendimenti che la gestione genera;
- le prestazioni offerte dalle forme pensionistiche, sia durante il periodo di versamento (anticipazioni e riscatti) che al momento del pensionamento (rendita pensionistica o capitale maturato).

## IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

- I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite annuo di 5.164,57 euro.
- Per i lavoratori dipendenti, nel computo della soglia dei 5.164,57 euro, occorre considerare sia i contributi versati dal lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro.
- Qualora il contribuente decida di destinare il proprio TFR al fondo l'importo versato a tale titolo non concorre comunque al limite di deducibilità fiscale.
- La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di un familiare fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

## - Quanto vale la deducibilità fiscale?

L'entità del vantaggio fiscale dipende dall'aliquota IRPEF del contribuente. L'effetto del risparmio è ancora più evidente quando la deduzione dei contributi previdenziali permette di portare il proprio reddito ad essere tassato con l'aliquota dello scaglione d'imposta inferiore:

Reddito complessivo	Aliquota massima	Contributi versati	Risparmio fiscale	Costo della previdenza
da 0 a 15.000	23%	1.000	230	770
da 15.000,01 a 28.000	27%	1.000	270	730
da 28.000,01 a 55.000	38%	1.000	380	620
da 55.000,01 a 75.000	41%	1.000	410	590
oltre 75.000,01	43%	1.000	430	570

## - I lavoratori di prima occupazione

- Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 - che nei primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare abbiano versato contributi in misura inferiore all'importo massimo deducibile nel quinquennio ( $5.164,57 \times 5 \text{ anni} = 25.822,85$ ) – è consentito di poter dedurre dal reddito complessivo e nei 20 anni successivi al quinto, contributi anche eccedenti il limite di euro 5.164,57.
- Sono considerati di prima occupazione i soggetti che al 1° gennaio 2007 non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (Cfr. circolare 70/E/2007).

## - Esempio di calcolo per i lavoratori di prima occupazione

Si supponga un versamento costante nei primi cinque anni di euro 2.300 con adesione al fondo pensione nel corso dell'anno 2013, dopo l'assunzione da parte del datore di lavoro.

Contributi versati dal 2013 al 2017	11.500 euro (2.300 x 5 anni)
-------------------------------------	------------------------------

- Dal sesto anno di iscrizione (2018) il limite di deducibilità del lavoratore è maggiorato dell'importo risultante dal seguente calcolo:  $25.822,85 - 11.500,00 = \underline{14.322,85}$ .
- Tale valore è deducibile nei venti anni successivi al quinto, sempre che il lavoratore provveda a versare importi eccedenti la soglia ordinaria di 5.164,57 euro e comunque nel limite annuo ulteriore di 2.582,29 euro (quindi massimo 7.746,86 euro annui).

## - Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Il limite di deducibilità dei 5.164,57 è aumentato di ulteriori 3.000 euro (fino al limite massimo di 8.164,57) qualora il lavoratore decida di effettuare un versamento alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato soggetto all'imposta sostitutiva del 10%.

In particolare, in base all'art. 182 e ss. della Legge 208/2015, sono agevolabili i premi:

- di ammontare variabile;
- definiti in esecuzione di accordi aziendali o territoriali;
- legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza;
- misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto 25 marzo 2016.

I benefici, imposta sostitutiva e welfare, sono tra loro alternativi e sono rivolti ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, riferito all'anno precedente di 80.000 euro, e fino all'importo massimo di 3.000 euro.

## - Comunicazione dell'aderente al fondo

- Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.



## VANTAGGI PER IL TFR VERSATO IN FORME PENSIONISTICHE

Il lavoratore che decide di versare il TFR in una forma pensionistica gode di particolari vantaggi fiscali:

- Il TFR versato dal 2007 al fondo di previdenza potrà essere incassato al momento del pensionamento come rendita o come capitale e sarà assoggettato a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta pari al massimo al 15% (che può scendere fino al 9%).
- Se invece viene percepito come TFR al termine dell'attività lavorativa è soggetto a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 del Tuir, con successiva riliquidazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate.
- Il TFR è versato nella forma pensionistica al lordo delle imposte: in questo modo tutto il TFR maturato potrà essere investito nel fondo e produrre rendimenti.

## IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

- Per applicare le imposte sulle prestazioni occorre verificare il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui il capitale è maturato distinguendo tra:
  - capitale e rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 (**K1**)
  - capitale e rendimenti maturati dal 2001 al 2006 (**K2**)
  - capitale e rendimenti maturati dal 1° gennaio 2007 (**K3**)
- Su tali importi viene poi fatta un'ulteriore distinzione in base all'origine degli stessi, calcolando la quota che deriva da:
  - contributi dedotti e TFR versato
  - contributi non dedotti – sulla relativa quota maturata non verrà mai applicata alcuna imposta
  - rendimenti della gestione

## LA TASSAZIONE DELLA RENDITA PENSIONISTICA

Al momento di richiedere la pensione integrativa, il lavoratore ha maturato un certo capitale che viene convertito in rendita. Prima di fare la conversione, occorre tuttavia ripartire le quote per periodo e origine delle contribuzione.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
<b>K1</b> - fino al 31.12.2000	87,50% della rendita	Tassazione ordinaria con aliquota comunicata dal Casellario INPS
<b>K2</b> - dal 2001 al 2006	Rendita al netto della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti	Tassazione ordinaria con aliquota comunicata dal Casellario INPS
<b>K3</b> – dall'1.1.2007	Rendita al netto della prestazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti</li></ul>	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% che si riduce dello 0,3 per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

## IL REGIME FISCALE DEL CAPITALE

- Il lavoratore, a precise condizioni, può scegliere che una parte del maturato (al massimo il 50%) gli venga versata direttamente senza convertirla in rendita.
- Esiste poi un caso particolare in cui è possibile chiedere, al momento del pensionamento, tutto il maturato in forma di capitale quando, convertendo il 70% del capitale maturato in rendita, si ottiene un valore che è inferiore alla metà dell'assegno sociale.
- Le somme percepite sotto forma di capitale sono tassate con un metodo simile a quello applicato alle rendite: il capitale viene ripartito in quote, in base al periodo in cui è stato maturato, sulle quali si applicano le regole in vigore nel periodo in cui sono state maturate.

## IL REGIME FISCALE DEL CAPITALE

Le seguenti regole riguardano coloro che hanno sottoscritto la loro forma pensionistica dal **28 aprile 1993**.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
<b>K1</b> - fino al 31.12.2000	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia del TFR (309,87)	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K2</b> - dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K3</b> – dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti</li></ul>	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% che si riduce dello 0,3 per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

## IL REGIME FISCALE DELLE ANTICIPAZIONI

Il lavoratore può richiedere un anticipo delle somme maturate per far fronte ad eventi straordinari quali spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa o ulteriori esigenze personali.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
<b>K1</b> - fino al 31.12.2000	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia del TFR (309,87)	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K2</b> - dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K3</b> – dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti</li></ul>	Tassazione a titolo definitivo con imposta pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• 23% per acquisto o ristrutturazione prima casa o per altri motivi</li><li>• 15% per spese sanitarie che si riduce dello 0,3 per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%</li></ul>

## - Reintegro delle anticipazioni

- Se un lavoratore richiede una anticipazione su capitale maturato dal 2007 in poi, può scegliere di reintegrare successivamente l'anticipazione ottenuta e lo può fare anche superando il limite di deducibilità annua previsto per i contributi (€ 5.164,57).
- Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento dell'anticipazione, proporzionale all'importo reintegrato.

## IL REGIME FISCALE DEI RISCATTI

Il riscatto consiste nel rimborso, totale o parziale, del capitale maturato fino a quel momento che può essere richiesto dal lavoratore nei casi di inoccupazione, morte o invalidità permanente che riduce la capacità lavorativa o nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento della forma pensionistica.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
<b>K1</b> - fino al 31.12.2000	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia del TFR (309,87)	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K2</b> - dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tassazione ordinaria IRPEF progressiva per scaglioni di reddito (riscatti non agevolati)</li><li>• Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (riscatti agevolati)</li></ul>
<b>K3</b> – dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti</li></ul>	Tassazione a titolo definitivo con imposta pari al 23% o per i riscatti agevolati del 15% che si riduce dello 0,3 per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%



## IL REGIME FISCALE PER I «VECCHI ISCRITTI»

I lavoratori che si sono iscritti entro il 27 aprile 1993 a una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992, vengono identificati come “vecchi iscritti”.

A chi partecipa ad una forma pensionistica con la qualifica di vecchio iscritto si applica lo stesso trattamento rivolto ai nuovi iscritti riguardo a:

- versamento dei contributi;
- tassazione dei rendimenti maturati anno per anno;
- tassazione della rendita integrativa.

Esistono invece delle differenze riguardo ad alcune regole e al trattamento fiscale del patrimonio maturato che il lavoratore decide di percepire in forma di capitale.

Dal 2007 i vecchi iscritti hanno la possibilità, se lo ritengono più conveniente, di scegliere di entrare nel nuovo regime fiscale in vigore per i nuovi iscritti. In tal caso si applicheranno le regole previste per quest’ultimi, compresa la possibilità di richiedere al massimo il 50% del capitale.

## IL REGIME FISCALE DEL CAPITALE – «VECCHI ISCRITTI»

Le seguenti regole riguardano i vecchi iscritti con applicazione del **regime previgente**.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
<b>K1</b> - fino al 31.12.2000	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Tassazione separata, con aliquota calcolata per il TFR dal datore di lavoro
<b>K2</b> - dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K3</b> – dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti</li></ul>	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)

## IL REGIME FISCALE DEL CAPITALE – «VECCHI ISCRITTI»

Le seguenti regole riguardano i vecchi iscritti che decidono di esercitare l'opzione per il **regime fiscale valido per i nuovi iscritti**, previsto dal D.Lgs. 252/2005.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
<b>K1</b> - fino al 31.12.2000	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Tassazione separata, con aliquota calcolata per il TFR dal datore di lavoro
<b>K2</b> - dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
<b>K3</b> – dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti</li></ul>	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% che si riduce dello 0,3 per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

## REGIME FISCALE FASE ACCUMULO

L. 190 23/12/2014 C. 621,622,624

ETT e non EET

Il rendimento della gestione è soggetto a imposta sostitutiva del 20% (era 11%)

### MA

1) I redditi derivanti da titoli pubblici italiani o da stati (e enti territoriali) White List sono soggetti ad imposizione nella misura del 62,50%

- $62,50\% \times 20\% = 12,50\%$

2) Sono esenti da imposta sostitutiva se detenuti per almeno 5 anni i redditi derivanti da investimenti in:

- a) azioni o quote in imprese italiane, UE o Stati aderenti allo spazio economico Europeo
- b) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, in UE o in stati aderenti allo spazio economico Europeo che investono prevalentemente in **a)**

**N.B.:** se in un P.I. risultato negativo? Utilizzo in diminuzione del risultato positivo della gestione dei periodi d' Imposta successivi.



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

Grazie per l'attenzione!

Domenico Miscioscia - tel. 02.58370.494

[domenico.miscioscia@assolombarda.it](mailto:domenico.miscioscia@assolombarda.it)

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)

[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)

Seguici su

